DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 1974

che autorizza la Repubblica federale di Germania ad ammettere, per un periodo che scade il 31 dicembre 1974, la commercializzazione di sementi commerciali di lupinella soggette a requisiti ridotti

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(74/267/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), modificata da ultimo dalla direttiva dell'11 dicembre 1973 (2), in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dalla Repubblica federale di Germania,

considerando che la produzione di sementi della specie « Onobrychis sativa L. » conformi alle condizioni relative alla facoltà germinativa minima, è deficitaria nella Repubblica federale di Germania ;

considerando che è impossibile coprire soddisfacentemente tutto il fabbisogno con sementi commerciali di lupinella, provenienti da altri paesi membri, e rispondenti a tutte le condizioni fissate per la commercializzazione ;

considerando che è opportuno autorizzare la Repubblica federale di Germania, per un periodo che scade il 31 dicembre 1974, ad ammettere la commercializzazione delle sementi commerciali di lupinella soggette a requisiti ridotti ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad ammettere alla commercializzazione nel proprio territorio, per un periodo che scade il 31 dicembre 1974, 150 tonnellate al massimo di sementi di lupinella (Onobrychis sativa L.) della categoria « sementi commerciali », raccolte nel 1973, non conformi alle condizioni stabilite nell'allegato II della direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché posseggano i seguenti requisiti :

a) la facoltà germinativa deve raggiungere almeno il 70 % delle sementi pure,

b) l'etichetta ufficiale deve indicare che la facoltà germinativa delle sementi è ridotta : facoltà germinativa minima 70 %.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione, prima del 1° febbraio 1975, le quantità di sementi commerciali di lupinella, soggette a requisiti ridotti che sono state ammesse alla commercializzazione nel suo territorio sulla base della presente decisione. La Commissione informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(2) GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79.